

c.c. 68408



4235-06

OGG.: Tributi-Iva- Ingunzione- Notifica a contribuente fallito -Impugnativa- Legittimazione-Sussistenza

ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 204/198 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	FAVARA	Presidente
Dott. Antonio	MERONE	Consigliere
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere
Dott. Francesco Antonio	GENOVESE	Cons. Rel.
Dott. Achille	MELONCELLI	Consigliere

R.G.N. 6782/00

Cron. 4235

Rep.

U.P. 19/01/06

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Signor Aldo AMOROSO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 20, presso l'avv. Francesco CAROLEO, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Antonio ORLANDO del foro di Napoli;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11/12/98 depositata il 10 febbraio 1999.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/1/06 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;


Udito l'avv. Gianni DE BELLIS;

Udite le conclusioni del PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Giacomo CALIENDO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Ufficio Iva di Napoli ordinava, con ingunzione diretta al signor ALDO AMOROSO, in data 18 maggio 1988,

218/06





il pagamento di una somma a titolo di imposta ed accessori per l'anno 1982, facente seguito ad un avviso di rettifica, ai fini applicativi dell'Iva, notificato il 24 gennaio 1987.

Il contribuente ricorreva avverso l'ingiunzione eccependo che la rettifica non gli era mai stata notificata e che in ogni caso difettava della legittimazione passiva.

La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso in quanto le notifiche sarebbero state effettuate correttamente, sia quella dell'avviso di rettifica, nelle mani del curatore del fallimento della ditta individuale ITALCHIMICA DI AMOROSO ALDO, sia quella dell'ingiunzione, al contribuente tornato *in bonis*, a seguito della chiusura della procedura concorsuale.

2. Sosteneva invece l'Amoroso, con l'appello, che l'ingiunzione doveva essere diretta nei confronti della curatela fallimentare, atteso che la procedura concorsuale, a cui era stato assoggettato, era ancora in corso e che comunque egli non era legittimato passivo dell'ingiunzione, in quanto alla data della notifica (18 maggio 1988), egli era fallito.

La C.T.R. respingeva il gravame perché: a) la notifica dell'accertamento, diretta al curatore, non era stata opposta e perciò l'accertamento sarebbe divenuto definitivo; b) il fallimento sarebbe stato chiuso il 5 maggio 1987 e, quindi, al momento della notifica dell'ingiunzione, del 18 successivo, il debitore era tornato *in bonis*.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad un unico motivo, diretto anche nei confronti dell'Ufficio Iva di Napoli, cui resiste il MINISTERO DELLE FINANZE, con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, con il quale si duole della violazione di legge e di vizi motivazionali, il ricorrente afferma che egli non era legittimato a



ricevere l'atto posto che, al momento della notifica dell'ingiunzione, era fallito, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria, e come risultante dalla certificazione allegata.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Il contribuente pretende di essere considerato estraneo alla controversia da lui stesso promossa solo a questo fine, e al contestuale obiettivo di veder dichiarare irritualmente notificata l'ingiunzione fiscale nelle sue mani anziché in quelle del curatore del suo fallimento, che si assume ancora pendente al momento della notificazione.

Il ricorrente, infatti non mette in discussione l'avviso di accertamento a suo tempo notificato al curatore e mai impugnato né lamenta una sua disinformazione al riguardo ed anzi non esplicita affatto la volontà d'impugnarlo.

Egli impugna l'ingiunzione in luogo del curatore e stante il suo disinteresse.

2.2. Ma è già qui una ragione di inammissibilità del ricorso.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato un tessuto giurisprudenziale riguardante l'impugnazione degli avvisi notificati dall'Amministrazione finanziaria che si caratterizza per i seguenti principi: a) l'accertamento tributario (anche in materia di I.V.A.), ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta



esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo (Cassazione, sentenze nn. 3667 del 1997, 14987 del 2000, 6937 del 2002); b) nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo - il fallito è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma primo e secondo), del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa (Cassazione, sentenze nn. 3667 del 1997, 14987 del 2000, 6937 del 2002).

2.2.1. Il ricorrente, pertanto, ove anche - come assume - avesse ricevuto la notifica dell'ingiunzione in pendenza del suo assoggettamento a procedura fallimentare, aveva il potere di impugnare l'atto, in ragione della legittimazione straordinaria riconosciutagli dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.3. Ma il ricorso è altresì inammissibile nella prospettazione dell'errore revocatorio, che si assume compiuto dalla Commissione di appello la quale, a dire del ricorrente, avrebbe ritenuto già chiuso il fallimento, al momento della consegna dell'atto fiscale, mentre la procedura (come risulterebbe da apposita certificazione) sarebbe stato ancora pendente.

2.3.1. Anche sotto tale profilo, il ricorso non merita sorte migliore.

Non è infatti censurabile in Cassazione il vizio consistito nella svista da parte del giudice di merito in ordine ad un fatto documentato, secondo i noti principi elaborati al riguardo.

Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., postula che il giudice di merito



abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia ommesso di valutarlo in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Qualora, invece, l'omessa valutazione dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (da ultima, Cassazione, sent. n. 15672 del 2005).

2.4. La palese inammissibilità del ricorso (che non rendeva necessaria la costituzione della parte vittoriosa) e la condizione personale del ricorrente, inducono alla compensazione delle spese di questa fase.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di questa fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 19 gennaio 2006.

Il Consigliere estensore

(Francesco Antonio GENOVESE)

Il Presidente

(Ugo FAVARA)

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 206/1986
N. 131 T. 28/11/1986
MATERIA TRIBUTARIA**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24 FEB 2006

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Maria Di Nuzzo